CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA

Resoconto della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

Martedì 18 maggio 2010

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)*
ALLEGATO (Nuova formulazione della proposta di parere dei relatori)

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - Resoconto di martedì 18 maggio 2010

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 13 maggio 2010, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) pur apprezzando il lavoro svolto dai relatori e dal Governo, ritiene che il testo del decreto possa essere ulteriormente migliorato in relazione a talune questioni.

In particolare, ricorda che il direttore dell'Agenzia del demanio ha dichiarato che il valore di libro del patrimonio disponibile è pari a circa 3,2 miliardi di euro, la cui distribuzione sul territorio non risulta uniforme. Infatti, da una verifica effettuata risulta che su 364 milioni dei beni collocati nel Veneto ben 160 milioni sono concentrati nel solo capoluogo di Venezia. Il problema della variabilità nella distribuzione territoriale dei beni potenzialmente trasferibili rischia di irrigidire un sistema che necessita di essere riequilibrato attraverso meccanismi di perequazione, altrimenti si favorirebbero solo alcune comunità, che potendo destinare quote dei proventi delle alienazioni alla riduzione del loro debito avranno l'opportunità di effettuare più investimenti. A tal fine, ricorda di aver presentato un emendamento volto a modificare le quote percentuali (portandole entrambe al 50 per cento) dei proventi delle alienazioni da destinare all'ente locale e allo Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.
Con riferimento ai procedimenti *in itinere*, chiede al Governo chiarimenti in merito al valore di trattativa dei beni che sono oggetto di vendita da parte dell'Agenzia del demanio, trattandosi in parte degli stessi beni che, sulla base del decreto in esame, sono potenzialmente trasferibili tra alcuni mesi agli enti territoriali, a titolo gratuito.

Il ministro Roberto CALDEROLI condivide le questioni sollevate dal senatore Stradiotto e precisa che, in relazione alla proposta emendativa citata, si possa trovare una soluzione soddisfacente.

La seduta, sospesa alle 10.25, è ripresa alle 12.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nell'invitare i relatori ad esprimersi sulle proposte emendative formulate, segnala che sono in corso di predisposizione da parte dei medesimi alcune modifiche al testo di parere iniziale, che verranno quanto prima formalizzate.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, esprime, anche a nome del collega Corsaro, il parere dei relatori sulle proposte di modifica presentate sul testo iniziale del parere da essi predisposto.
Il parere è favorevole per le proposte emendative n. 35 e n. 34 a firma del senatore Belisario, nonché Vitali n. 1 e n. 3 (quest'ultimo con una parziale riformulazione) e Vitali n. 10 se riformulato in termini di osservazione.
A seguito della predisposizione in corso da parte dei relatori di alcune modifiche al parere inizialmente presentato, ritiene che numerose proposte di modifica formulate dai componenti della Commissione siano da ritenersi sostanzialmente assorbite, e pertanto ne formula l'invito al ritiro. Si tratta delle proposte emendative Lanzillotta n. 27, Lanzillotta n. 29, Vitali n. 2, Misiani n. 24, Boccia n. 13, Vitali n. 20, Vitali n. 4, Lanzillotta n. 31, Vitali n.7, Vitali n. 6, Vitali n. 9, Boccia n. 14, Vitali n. 8, Nannicini n. 18, Vitali n. 19, Lanzillotta n. 30 e Stradiotto n. 22.
Ritiene inoltre che siano altresì da considerare assorbite le seguenti proposte emendative sulla base di alcune specifiche riformulazioni: in particolare segnala gli emendamenti Lanzillotta n. 28 (del quale andrà espunta la seconda parte e parzialmente modificata la prima), Misiani n. 21, sul quale peraltro la riformulazione è ancora in via di definizione, Saro n. 26 e Belisario n. 33.
Relativamente alle proposte emendative Misiani n. 23, Nannicini n. 17, Vitali n. 5, quest'ultima limitatamente all'ultima parte (in quanto la restante parte risulta assorbita), Vitali n. 32, Vitali n. 11 e Nannicini n. 15, dichiara il parere contrario, con l'invito al ritiro, da parte del relatore Corsaro, mentre esprime il proprio parere favorevole.
Relativamente alla proposta emendativa Boccia n. 12, ne propone l'accantonamento in attesa di alcuni approfondimenti da compiere.
Il parere è infine contrario per le proposte emendative Misiani n. 16 e Paolo Franco n. 25.
Per quanto riguarda le due proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dal deputato Lanzillotta, nonché dal deputato Galletti e dal senatore D'Alia, esprime un invito al ritiro.

Il senatore Walter VITALI (PD), nell'auspicare una pronta predisposizione delle nuove proposte da parte dei relatori, segnala la necessità di una particolare attenzione sulla questione concernente gli oneri che verranno a gravare sulle Regioni a seguito del trasferimento dei demani, ritenendo in proposito necessario la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il ministro Roberto CALDEROLI si associa alle considerazioni dei relatori, precisando peraltro in relazione alle proposte emendative per le quali il parere dei relatori risulta difforme, di condividere la posizione del relatore Corsaro. Con riferimento alla questione posta dal senatore Vitali, precisa che, ai fini dell'adozione del decreto legislativo, sarà in ogni caso necessario l'assenso della Ragioneria generale dello Stato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, chiudendo la seduta, ricorda che la Commissione è convocata questa sera alle ore 20.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi, il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 21.15.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, chiede ai relatori di illustrare la proposta di parere messa in distribuzione *(vedi allegato)*, che integra, in relazione alle proposte emendative presentate ed al dibattito finora intervenuto, il contenuto della proposta iniziale di parere presentata nella seduta del 13 maggio.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, illustra le principali modifiche apportate alla prima stesura del parere, ad iniziare da quelle inserite nelle premesse e volte a rafforzare i presidi tesi a garantire la neutralità finanziaria del trasferimento dei beni oggetto del provvedimento. Per quanto concerne le condizioni, è stata inserita una apposita richiesta concernente l'osservanza del rapporto di coerenza tra i beni trasferiti e le funzioni di ciascun livello istituzionale destinatario del trasferimento stesso. Oltre ad alcune opportune precisazioni tecniche tese ad escludere dal trasferimento particolare categorie di giacimenti e di siti di stoccaggio, ritiene significativa la previsione che beni già inclusi nella prima fase del trasferimento possano poi, qualora non attribuiti, essere successivamente destinati negli ulteriori trasferimenti regolati dai successivi decreti biennali. Segnala infine la previsione di particolari vincoli procedurali nella fase del trasferimento, prevedendosi che i beni trasferiti possano essere alienati solo previa valorizzazione mediante varianti allo strumento urbanistico e, inoltre, solo a seguito di attestazione di congruità da parte delle Agenzie competenti.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, proseguendo nell'illustrazione del parere avviata dall'altro relatore, sottolinea come, recependosi numerose richieste in tal senso, siano stati esclusi dal trasferimento i parchi nazionali e le riserve naturali statali. È stato inoltre potenziato il ruolo dell'Agenzia del demanio, affidandole la facoltà di chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse dalle amministrazioni ai fini dell'esclusione dei beni dal trasferimento. Particolarmente significativo appare inoltre l'intervento sulla disciplina dei fondi immobiliari, per i quali è stata eliminata la parte suscettibile di essere fuori delega e si è fatto invece riferimento all'articolo 37 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Rispetto a tale norma si è peraltro introdotto uno specifico vincolo, secondo cui il conferimento del bene avviene solo dopo la relativa valorizzazione e sulla base di un valore la cui congruità deve essere attestata dall'Agenzia del demanio, ovvero da quella del territorio. Ciò al fine di rendere più trasparenti le procedure e più esatte le stime dei valori, mirandosi in tal modo ad evitare alcuni errori compiuti in precedenti procedure di dismissione, quali quelle intervenute con le due operazioni SCIP.
Al fine di dar seguito alla necessità, da tutti condivisa, di evitare duplicazioni di spese, si è inoltre previsto che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale addetto alle

funzioni medesime. Infine, oltre a stabilirsi che la ripartizione dei proventi sia distribuita tra l'ente territoriale e lo Stato per un ammontare rispettivamente pari al 75 ed al 25 per cento delle risorse stesse, è stata maggiormente dettagliata la parte contenente le osservazioni, con riferimento, tra l'altro, all'utilità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori nell'ambito del demanio marittimo, nonché all'individuazione di una più stringente procedura in ordine ai beni della Difesa.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime le proprie considerazioni su alcune delle proposte emendative non ricomprese nel parere dei relatori; non condividendo le proposte di modifica Vitali n. 5, in quanto contraria allo spirito del provvedimento, Misiani n. 23, rilevando che nel decreto si parla di valorizzazione e non di «uso ottimale» dei beni, Nannicini n. 17, in quanto il riordino del regime giuridico del demanio esula la delega e comunque la questione è già contenuta nel parere, Vitali n. 32, con la quale si rischierebbe di moltiplicare i soggetti coinvolti nelle procedure previste dal provvedimento.
Ritiene sostanzialmente assorbite dalla riformulazione del parere dei relatori le proposte Boccia n. 12 e Vitali n. 11, pur rilevando, con riferimento a quest'ultima, qualche differenza in merito al trasferimento delle risorse finanziarie e rammentando a tale proposito il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.
Con riferimento alla proposta di modifica Franco n. 25, per il quale era stato espresso dai relatori parere contrario, riterrebbe utile che sia riformulato includendo tra i beni esclusi, oltre ai fiumi sovraregionali, i laghi di ambito sovraregionale, per i quali non si pervenga ad una intesa tra le regioni interessate, ferma restando l'eventuale disciplina di livello internazionale.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, con riferimento alla proposta Nannicini n. 17 ritiene che non sia sufficientemente assorbito dalla riformulazione dei relatori, con particolare riferimento alla parte in cui prevede il ricorso al comodato d'uso. Quanto alla riformulazione della proposta Franco n. 25, si dichiara contrario.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, accoglie il suggerimento del Ministro di riformulare la proposta prevedendo la specifica intesa delle regioni interessate. A tal fine, alla lettera *v)* della proposta di parere dei relatori, le parole «ad esclusione dei beni di ambito sovraregionale» andrebbero sostituite con le parole «ad esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.».

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) si dichiara d'accordo con la formulazione proposta.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC), in relazione alla disciplina dei fondi immobiliari pubblici, dichiara di condividere la soluzione adottata dai relatori ma esorta la Commissione ad una ulteriore riflessione in ordine alla necessità di non considerare la variante urbanistica quale forma di valorizzazione del relativo cespite. Dissente in ordine a tale tesi in quanto, sottolinea, un comune potrebbe attuare una successiva variante urbanistica rispetto a quella originaria privando il bene del valore precedentemente acquisito. Reputa pertanto opportuno precisare che un bene oggetto di trasferimento non possa essere sottoposto a più varianti urbanistiche.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa notare che potrebbe apparire improprio ed ultroneo, rispetto al perimetro definito dai principi e criteri posti dalla delega, prescrivere limitazioni e vincoli, anche temporali, dell'esercizio delle potestà degli enti territoriali. Per tale motivo ritiene preferibile collocare la definizione di eventuali vincoli all'autonomie degli enti locali, quali quelli prospettati dal deputato Galletti, nella sede istituzionale delle conferenze di servizi, ove il confronto tra tutti gli enti interessati potrebbe più legittimamente determinare l'apposizione di eventuali limiti e vincoli in ordine alle modalità di gestione e valorizzazione dei beni demaniali trasferiti.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), intervenendo in ordine alle modalità con cui si stanno svolgendo i lavori della Commissione, esprime alcune perplessità sulla possibilità che, alla luce delle considerazioni svolte dal Ministro, sia possibile consentire la riformulazione di proposte emendative, i cui termini di presentazione, come è noto, sono scaduti nella giornata precedente.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, precisa che, condividendo quanto segnalato dal ministro Calderoli, rileva l'opportunità di riformulare in tal senso la proposta emendativa del senatore Paolo Franco concernente la questione della lacualità interregionale.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, condivide le perplessità esposte dal senatore Barbolini, anche considerando che in presenza della sostanziale novità di una procedura incentrata sulla figura del doppio relatore, ritiene singolare che uno dei due relatori possa presentare modifiche alla proposta di parere già formulata dai relatori medesimi. In proposito segnala che, pur condividendo alcune proposte di modifica al parere, le stesse sono state presentate da altri deputati del proprio Gruppo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, conferma la correttezza della procedura adottata, atteso che, stante la funzione che riveste la figura del relatore ai fini della redazione definitiva della proposta di parere, è facoltà dello stesso proporre, alla luce degli elementi che emergono nel corso del dibattito, eventuali riformulazioni di proposte emendative già presentate, che ovviamente devono essere accettate dai presentatori delle proposte stesse, come avvenuto nel caso in esame per la proposta emendativa n. 25, a firma del senatore Paolo Franco.

Il senatore Valter VITALI (PD) pur considerando positivamente la nuova proposta di parere come riformulata dai due relatori, in quanto accoglie molte delle proposte di modifica presentate dagli altri componenti della Commissione, pone due questioni su cui riflettere ulteriormente.
Con riferimento alla questione del rapporto tra patrimonio e debito, pone in evidenza la funzione di garanzia svolta da quest'ultimo in relazione alla sostenibilità del debito, richiamando a tale proposito l'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2006, che ha disposto la destinazione dei maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato alla riduzione del debito, vincolo che viene meno per quella parte dei beni che saranno trasferiti agli enti territoriali se questi prediligeranno gli investimenti. Ricorda, quindi, la proposta di modifica n. 32 di cui è firmatario che si prefigge lo scopo di destinare una quota maggioritaria del patrimonio pubblico ad una società a capitale interamente pubblico che lo valorizzi, utilizzando i proventi ricavati dalla vendita del patrimonio alla riduzione del debito. Chiede a tale proposito una valutazione al Governo sulla validità dell'impianto del provvedimento in relazione alla gestione delle finanze pubbliche. Una seconda questione riguarda i costi di gestione che gli enti territoriali destinatari dei beni dovranno sopportare a seguito del trasferimento. Richiama, a tale proposito, la proposta di modifica n. 11, che prevede l'attribuzione ai medesimi enti, contestualmente al trasferimento dei beni, anche delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative e, ricordando il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato, chiede di riconsiderare la proposta, eventualmente anche attraverso una riformulazione.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel ricordare che il testo originario del provvedimento prevedeva che il demanio marittimo e il demanio idrico venissero assegnati su richiesta degli enti territoriali, mentre ora la Commissione ha previsto il trasferimento diretto *ope legis* alle regioni, osserva che a seguito di tale previsione le regioni beneficiano di maggiori entrate derivanti dai canoni del demanio idrico e dai proventi della concessione delle spiagge e, pertanto, ritiene che l'assegnazione alle regioni stesse di ulteriori risorse per la manutenzione di tali beni sia eccessivo, anche in considerazione del vincolo di neutralità finanziaria stabilito dall'articolo 28 della legge delega.
In merito alla destinazione alla riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione o

alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2006, sottolinea che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la Repubblica è costituita, oltre che dagli enti territoriali e dalle regioni, anche dallo Stato: conseguentemente, la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2006, in quanto riferita allo Stato medesimo, non va ritenuta essere applicabile obbligatoriamente anche agli immobili degli enti territoriali. Ritiene peraltro che la ripartizione percentuale dei proventi da alienazione proposta dalla Commissione, ai fini della riduzione del debito, nella misura del 75 per cento agli enti territoriali e del 25 per cento in favore dello Stato, sia valida.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD), illustrando le finalità dell'emendamento 22 a sua firma, ritiene preferibile che le percentuali delineate nella condizione *qq)* della proposta di parere, relative, rispettivamente, alle risorse derivanti a ciascuna regione ed ente locale dall'alienazione degli immobili del patrimonio disponibile ed alla residua quota destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, siano entrambe fissate nel valore di 50 per cento rispetto a quelle proposte dai relatori, pari a settantacinque e venticinque per cento. Sostiene che la sua proposta contribuirebbe ad evitare un'accentuazione delle differenze tra enti locali in relazione ai diversi effetti sul territorio dei trasferimenti del patrimonio demaniale. Reputa necessario che si addivenga ad una condizione di maggiore equilibrio a favore degli enti locali che intendono riutilizzare i beni acquisiti rispetto a quelle amministrazioni locali che procederanno invece ad una successiva alienazione dei beni loro trasferiti. Ribadisce quindi il profilo virtuoso del proprio emendamento, in quanto teso ad affermare il principio della responsabilità nella gestione del patrimonio immobiliare acquisito.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC), nel condividere le considerazioni formulate dal senatore Stradiotto, rileva in generale che sarebbe opportuno trasmettere alle generazioni future non soltanto poste di debito e passività ma anche un patrimonio che possa essere ben valorizzato. Fa notare che il profilo della valorizzazione dei beni è contemplato dalle previsioni della legge delega e la proposta emendativa del senatore Stradiotto contribuisce a non penalizzare le amministrazioni degli enti locali virtuosi che hanno attivato e realizzato i programmi unitari di valorizzazione.

Il deputato Antonio MISIANI (PD) chiede che in ordine alla questione dei laghi di interesse interregionale sia opportuno un chiarimento, al fine di consentire una valutazione della validità della soluzione proposta nel parere.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritiene necessario, a tal fine, che venga confermato che i laghi sovraregionali sono costituiti esclusivamente da quelli di Garda e Maggiore.

Il ministro Roberto CALDEROLI, nel confermare che i due laghi in questione costituiscono un ambito dimensionale che coinvolge quattro regioni, sottolinea come l'emendamento richieda l'intesa come presupposto necessario per il trasferimento della proprietà, sulla base di una logica tesa a far funzionare meglio la gestione dei beni in esame.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD) in riferimento alla questione considerata dal collega Stradiotto, osserva che i dubbi che emergono nel proprio Gruppo sono legati non solo alle incertezze nello stimare gli impatti economici degli interventi in materia immobiliare e, conseguentemente, l'ammontare effettivo della conseguente riduzione del debito statale o locale, ma, più ancora, alla difficoltà di individuare quali siano le tipologie di enti locali che beneficieranno della riduzione del debito. Occorre infatti evitare che la norma in esame possa determinare aspetti sperequativi, premiando i comuni meno virtuosi, che hanno alti debiti, rispetto a quelli che hanno invece una situazione finanziaria in equilibrio. Ciò al fine di non ripetere gli elementi distorsivi indotti dall'abolizione dell'ICI, che fanno sì che i comuni che avevano una alta aliquota di imposta,

ricevono ora maggior trasferimenti rispetto a comuni più virtuosi che avevano stabilito un'aliquota più bassa.

Il ministro Giulio TREMONTI, in merito alle considerazioni svolte dal senatore Vitali, sottolinea che l'impatto del provvedimento in esame sulla sostenibilità del debito italiano rappresenta un argomento non particolarmente pertinente in quanto il parametro cui ricondurre la sostenibilità del debito risiede principalmente nello *stock* di ricchezza prodotta dal Paese; al riguardo, evidenzia che il patrimonio complessivo della ricchezza finanziaria italiana è pari ad otto volte l'entità del debito pubblico. Fa notare che già dal 2002 aveva avviato la costruzione del conto patrimoniale dello Stato. Sostiene che di fatto il trasferimento dei cespiti patrimoniali immobiliari dallo Stato agli enti territoriali, vale a dire tra soggetti pubblici, assume un valore economico neutro o irrilevante mentre produce effetti positivi sul versante della valorizzazione dei relativi beni. Evidenzia che la vera difficoltà risiede nella vendita del patrimonio immobiliare. Al riguardo ritiene da approfondire la prospettiva di costituire un apposito fondo finalizzato alla gestione e valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento. Ricorda che l'ipotesi di utilizzare i proventi dei cespiti patrimoniali acquisiti ad abbattimento del debito nasce al fine di evitare forme di elusione nella disciplina sui conti pubblici; come detto, risulta tuttavia arduo vendere i beni ed è questa la reale difficoltà che occorre superare. In merito alle previsioni delle percentuali del settantacinque e del venticinque per cento, osserva che l'esperienza dell'attuazione della norma potrà suggerirne eventuali modifiche. Sostiene che la riforma che si sta compiendo assume di fatto una valenza di carattere costituzionale e quindi un elevato valore simbolico; apprezza il metodo di collaborazione e confronto che la Commissione sta adottando e che auspica possa proseguire anche nelle successive fasi dell'esame dei decreti legislativi delegati.

Enrico LA LOGGIA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.35.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - Martedì 18 maggio 2010

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. (Atto n. 196).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009;
premesso che:
sullo schema di decreto non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata prescritta dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge n. 42 e che, conseguentemente, è stata trasmessa alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, che indica le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata conclusa entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
lo schema di decreto è stato sottoposto, su iniziativa del Ministro per la semplificazione normativa, alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e che tale organismo ha espresso parere favorevole su un testo, allegato alla predetta relazione, che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le Autonomie locali ed, in particolare, con l'ANCI e l'UPI;
considerato che:
l'attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli Enti locali trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante riforma del Titolo V della Costituzione;
il trasferimento di beni statali agli enti territoriali, prefigurato dallo schema di decreto, costituisce il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione delineato dalla legge n. 42, i cui criteri direttivi dovranno tutti trovare una compiuta e coerente declinazione nei successivi decreti delegati, al fine di preservare il complesso equilibrio politico, raggiunto in sede di esame parlamentare della legge delega, tra i canoni dell'autonomia e della responsabilità degli enti territoriali ed i principi di solidarietà sociale e coesione nazionale sottesi al nostro ordinamento costituzionale; la realizzazione del federalismo fiscale potrà in tal senso configurarsi come un nuova e più avanzata modalità di governo di un sistema istituzionale policentrico e multilivello, volta a consentire una attuazione più efficace ed efficiente delle politiche pubbliche, migliorando quantità, qualità, economicità ed uniformità sul territorio nazionale del livello dei servizi pubblici offerti a cittadini ed imprese;
in tale quadro, il federalismo patrimoniale, lungi dall'essere inteso come uno strumento volto al soddisfacimento di egoismi territoriali ovvero a depauperare il patrimonio statale, vuole rappresentare un nuovo e più moderno approccio per la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici, un'opportunità per ampliare le potenzialità di utilizzo di un patrimonio spesso, in passato, trascurato o inadeguatamente messo a reddito; esso costituisce inoltre un'occasione per riqualificare beni demaniali che scontano oggi, sovente, una divaricazione tra il soggetto proprietario, l'ente gestore delle funzioni amministrative ed il livello territoriale sul quale gli stessi beni insistono, che ne rende complessa e farraginosa la effettiva valorizzazione nell'interesse della collettività;
constatato che:
negli ultimi anni il Legislatore è più volte intervenuto in materia di ricognizione, dismissione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con un approccio in larga parte rinvenibile nell'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa; a tal fine, con la legge finanziaria per il 2010 si è da ultimo provveduto, tra l'altro, a riunificare in capo all'Agenzia

del Demanio ulteriori compiti di gestione degli immobili, configurando un meccanismo finalizzato all'ottimizzazione degli spazi allocativi a disposizione delle Amministrazioni - sia a titolo di locazioni passive, sia a titolo di usi governativi -, alla razionalizzazione degli interventi manutentivi e al monitoraggio dei relativi oneri; è stata inoltre avviata una vasta opera di ricognizione del patrimonio pubblico, supportata anche attraverso l'introduzione di stringenti obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai portafogli immobiliari detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti territoriali, finalizzati, tra l'altro, alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato;
sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono 18.959, di cui 9.127 fabbricati e 9.832 terreni, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con una accentuata loro concentrazione in alcune regioni centro settentrionali; il valore inventariale di tali beni ammonta nel complesso a circa 3,2 miliardi di euro, di cui circa 1,9 rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni; i beni del patrimonio indisponibile sono invece 22.716, di cui 20.135 fabbricati e 2.581 terreni, per un totale a valore di libro di circa 30 miliardi di euro; i beni del demanio storico artistico, riferiti sia ai beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, sia all'Agenzia del demanio, sono 4.642, di cui 3.161 fabbricati e 1.481 terreni, per un valore risultante dal conto generale del patrimonio 2008 pari a circa 16, 3 miliardi euro; le altre categorie di demanio non sono ad oggi oggetto di valutazione economica;
tra i beni rientranti nel patrimonio disponibile, il valore dei beni in uso agli enti locali ammonta a circa 0,73 miliardi di euro, quello dei beni di dichiarato interesse dei medesimi enti a 0,39 miliardi, quello dei beni oggetto di formali accordi con gli enti a 0,96 miliardi; il valore dei beni liberi ammonta invece a 1, 04 miliardi di euro e quello dei beni in uso a privati a 0,18 miliardi;
sulla base di tale consistenza patrimoniale e di quanto riportato dalla Corte dei Conti, i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008; ove si guardi al solo patrimonio immobiliare disponibile (sempre in termini di terreni e fabbricati), i beni attribuibili comporterebbero un incremento del 16,2 per cento dei valori patrimoniali disponibili degli enti locali;
rilevato, in particolare, che:
nella prospettiva del migliore esercizio delle funzioni pubbliche articolate tra i diversi livelli di governo, lo schema di decreto legislativo in titolo rinviene correttamente nel principio della «*massima valorizzazione funzionale*» il criterio generale che presiede l'attribuzione di beni statali agli enti territoriali; tale criterio, enunciato all'articolo 1, comma 2, e richiamato nel successivo articolo 2, comma 4 - che ne rafforza la valenza ponendo a carico degli enti il dovere assicurare forme di pubblicizzazione dei processi di valorizzazione intrapresi - non è peraltro inteso come un obbligo di utilizzare i beni trasferiti in via strumentale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti istituzionali propri dei diversi enti territoriali, posto che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, le Regioni e gli Enti locali possono anche autonomamente decidere di inserire i beni acquisiti in processi di alienazione e dismissione, secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in ordine alle quali occorre peraltro tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto-legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia «governo del territorio» lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;
seppur ribadito in diverse parti del testo dello schema di decreto, il criterio della *valorizzazione funzionale* non assume un carattere peculiare rispetto alle altre opzioni di utilizzo dei beni trasferiti da parte degli enti, stante anche l'assenza della previsione di una motivazione delle richieste di assegnazione dei beni da parte degli enti territoriali;
al fine di soddisfare il criterio della capacità finanziaria, lo schema di decreto prevede che i beni possano essere attribuiti in via diretta a uno o più fondi immobiliari già costituiti o da costituire da parte di uno o più enti territoriali, prevedendo altresì, all'articolo 6, un riordino della disciplina

vigente di tali strumenti da effettuare con appositi regolamenti di delegificazione, ciò ancorché la legge di delega non rechi un esplicito criterio direttivo per l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili;
lo schema di decreto non reca alcuna indicazione in ordine alla destinazione dei proventi di eventuali processi di alienazione dei beni immobili trasferiti - a differenza di quanto previsto per le dismissioni immobiliari dello Stato, per le quali vige un vincolo di destinazione dei relativi proventi a riduzione del debito pubblico - i quali potrebbero pertanto essere utilizzati per coprire disavanzi di bilancio ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come del resto previsto dal criterio di delega di cui di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 42 del 2009, che prevede l'introduzione, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, di un sistema sanzionatorio che dispone il divieto dell'assunzione di personale e di iscrizione in bilancio di spese discrezionali sino all'assunzione da parte dell'ente di provvedimenti idonei a raggiungere gli obiettivi, fra i quali è specificamente annoverata anche l'alienazione di beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente;
la possibile dismissione di beni immobili da parte degli enti meno virtuosi in termini di equilibri di bilancio al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni in caso di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, potrebbe determinare fenomeni di sperequazione tra gli enti che abbiano sul proprio territorio un diverso numero e valore di cespiti immobiliari trasferibili ai sensi dello schema di decreto, considerato anche che le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato suscettibili di trasferimento sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;
la definizione di criteri e tempi per la riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali a seguito dell'attribuzione di beni statali è demandata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza tuttavia prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali, ciò nonostante la materia del coordinamento della finanza pubblica sia oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
considerato che, in relazione alla disciplina delle concessioni di derivazione idroelettrica, emerge la possibilità che vengano stabiliti dalle amministrazioni regionali canoni di concessione che potranno essere anche notevolmente diversificati da regione a regione e che questa possibilità, già consentita nel vigente assetto costituzionale e ordinamentale (in particolare a seguito dell'attuazione della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001), anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, potrebbe comportare conseguenze sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, posto che, in effetti, l'assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni per l'utilizzo delle derivazioni d'acqua incide sul confronto competitivo per le imprese, il quale si realizza, peraltro, non nell'ambito di singoli territori, ma a livello nazionale, attraverso la Borsa elettrica; tenuto conto, inoltre, del fatto che un regime di costi eccessivamente differenziati tra Regioni rischia verisimilmente di determinare dei sovracosti che, sebbene originati in uno specifico territorio, si rifletterebbero su tutti i consumatori italiani, per via del vigente criterio del prezzo unico nazionale (PUN), criterio equitativo finalizzato proprio a spalmare sull'intera collettività gli eventuali maggiori costi dell'energia in alcune zone del paese, maggiori costi determinati da fattori strutturali;
sottolineata, pertanto, l'esigenza di:
definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte dei diversi livelli territoriali in relazione alle funzioni pubbliche primarie loro attribuite, disponendo a tal fine che gli enti territoriali e le Amministrazioni statali periferiche possano procedere, in ambito provinciale, a reciproche consultazioni attraverso il coordinamento del Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Prefetti competenti;
procedere ad una attribuzione dei beni statali agli enti territoriali che tenga conto del riparto delle funzioni pubbliche tra i diversi livelli di governo e della disomogeneità della distribuzione dei beni statali sul territorio nazionale, prevedendo in particolare una equilibrata ripartizione dei beni demaniali tra le Regioni e le Province, anche con riferimento alla fruizione dei proventi dei canoni

concessori concernenti, segnatamente, il demanio idrico;
coordinare la disciplina introdotta dallo schema di decreto con la normativa codicistica in materia di beni pubblici, specificando in particolare che resta riservato allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali;
delimitare con maggiore chiarezza il perimetro dei beni suscettibili di essere trasferiti, rivisitando al contempo le procedure di individuazione, attribuzione e trasferimento dei beni delineate dallo schema di decreto, anche al fine di prevedere, a carico degli enti territoriali, specifici obblighi di motivazione delle domande di attribuzione dei beni - alle quali dovrebbe essere allegata una declaratoria in ordine alle finalità e modalità di utilizzazione dei beni - da rendere cogenti per gli enti territoriali attraverso l'introduzione di meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo difforme dei beni, attivabili attraverso l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo;
riconoscere più estese forme di partecipazione a favore delle autonomie territoriali, con particolare riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di riduzione delle risorse ad essi da attivare a seguito del trasferimento dei beni;
prevedere una esplicita esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno degli oneri di gestione del bene trasferito per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato, disponendo altresì, al fine di evitare duplicazioni di spesa, le occorrenti variazioni di bilancio per la corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato interessati;
introdurre, al fine di preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, stringenti vincoli in ordine alla destinazione dei proventi derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dall'eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi dello schema di decreto legislativo, disponendo in particolare un vincolo prioritario non derogabile di destinazione della quota prevalente di tali proventi alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per l'eventuale parte restante, a spese di investimento, e della residua quota al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
evidenziata la necessità di fare della valorizzazione del patrimonio, a vantaggio delle comunità locali e di tutta la collettività nazionale, l'elemento cardine del processo di trasferimento dei beni dello Stato agli enti territoriali, anche al fine di un più efficiente e razionale governo del territorio;
considerato che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, della legge 42 del 2009 e del decreto legislativo in oggetto non può che realizzarsi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 114 della Costituzione medesima;
rilevata la necessità della stabilità del sistema economico-finanziario pubblico in relazione alla contingente esigenza di ridurre il debito pubblico attraverso il finanziamento del Fondo ammortamento titoli di Stato;
considerata l'opportunità di prevedere, onde assicurare la neutralità finanziaria del trasferimento dei beni, la riorganizzazione delle strutture amministrative statali, delle dotazioni finanziarie e di organico, in relazione al minor carico di lavoro per le amministrazioni centrali, attuando procedure di trasferimento del personale dello Stato agli enti territoriali destinatari dei beni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si espunga il riferimento alla richiesta dell'ente territoriale interessato ai fini dell'attribuzione a titolo non oneroso dei beni statali, stante l'esigenza di consentire, limitatamente ad alcune tipologie di beni - e segnatamente dei beni del demanio marittimo ed idrico - una attribuzione *ope legis* dei beni medesimi;
b) con riferimento alla procedura di individuazione e attribuzione dei beni, si riformulino il commi 1 e 2 dell'articolo 2, al fine di chiarire che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata,

individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo i criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2 e sulla base di quanto previsto dall'articolo 3;
c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si chiarisca la portata della previsione, specificando che lo Stato è tenuto comunque a procedere all'assegnazione del bene ad un diverso livello di governo;
d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, sia specificato, al primo periodo, che l'ente territoriale dispone del bene a «*seguito del trasferimento*» e non, come previsto nel testo, «*dell'attribuzione*» del medesimo;
e) con riferimento al medesimo comma 4 dell'articolo 2, si sostituisca il termine «pubblicazione» con quello di «divulgazione»; al secondo periodo si estenda inoltre la facoltà di indire forme di consultazione popolare ad ogni ente territoriale impegnato nella valorizzazione funzionale dei beni, non limitandola, come previsto dal testo, solo ai comuni;
f) con riferimento alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 2, in luogo al generico riferimento alla «*tipologia dei beni trasferiti*» si faccia riferimento alla «*tipologia del singolo bene o del gruppo di beni*» quale criterio cui ricorrere, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, ai fini dell'attribuzione dei beni ad un livello di governo diverso da quello comunale;
g) con riferimento alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni sia trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia, la città metropolitana e la regione interessati), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale, e ne fissi limiti e vincoli; in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera ed al fine di salvaguardare le prerogative in tale ambito riconosciute alle regioni, si specifichi altresì che sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali con le modalità ivi stabilite;
h) con riferimento alla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, si sostituiscano le parole «valorizzazione del bene» con le seguenti: «valorizzazione dei beni» e si espunga il secondo periodo laddove si prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali;
h-bis) all'articolo 2, al comma 5, lettera *a)* si specifichi che in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità occorre tenere conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;
i) si riformulino le procedure di attribuzione e trasferimento dei beni di cui all'articolo 3, al fine di prevedere, mediante l'inserimento nel testo dell'articolo di uno o più commi, che ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, siano trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico, ad eccezione dei laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, che assieme alle miniere ubicate su terraferma, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, debbono essere trasferiti alle Province; si disponga, inoltre, che una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate

dalla medesima, sia destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di un'intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico; si preveda infine che decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di determinare, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province;

l) con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, il quale dispone che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si riformuli la disposizione specificando che - salvo quanto indicato nella condizione di cui alla lettera *i)* del presente parere - i beni sono individuati ai fini della loro attribuzione ad uno o più enti appartenenti a uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto;

m) sia soppresso il riferimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 - che senza stabilire un termine temporale prevede l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;

n) alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sia specificato che i beni da attribuire agli enti territoriali possono essere individuati singolarmente o per gruppi;

o) con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione; si sostituisca, inoltre, la locuzione «producono effetti» con la seguente: «acquistano efficacia»;

p) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si riformuli il primo periodo al fine di prevedere che le Regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni contenuti negli elenchi sono chiamati a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del Demanio, alla quale deve essere allegata una relazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che specifichi finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità, nonché la destinazione del bene medesimo; per i beni che nei citati elenchi sono individuati in gruppi, si preveda, inoltre, che la domanda di attribuzione debba riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e che la citata relazione indichi le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione; conseguentemente, si inserisca nel testo un apposito comma volto a prevedere un meccanismo sanzionatorio in base al quale qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella suddetta relazione il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ciò al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento del medesimo ad un apposito patrimonio vincolato;

r) al fine di determinare il regime applicabile ai beni suscettibili di essere trasferiti inseriti negli elenchi ma per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di attribuzione, si aggiunga alla fine dell'articolo 3, uno specifico comma il quale preveda che in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi con le medesime procedure di cui al comma 1, i beni per i quali non sia stata presentata domanda di attribuzione confluiscano in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del Demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa; si disponga, inoltre, che decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si sia proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa, rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti biennali di cui alla condizione *ll)* del presente parere; *s)* con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, si estenda da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale è adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ulteriore

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante l'attribuzione dei beni, prevedendo altresì che lo stesso sia adottato sentite le Regioni e gli enti locali interessati;
t) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, si integri la disposizione prevedendo che i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi «*salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile*»; al medesimo periodo, siano sostituite le parole «e comunitarie di settore», con le seguenti : «e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza»; al secondo periodo, si specifichi che ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, «*può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile*»; infine, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, si aggiunga un periodo volto a specificare che «*per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 4, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile*»; si statuisca, inoltre, che «*sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie*»; si aggiunga, infine, un comma il quale preveda che i beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze;
u) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si specifichi che assieme ai beni immobili statali indicati dall'articolo sono trasferiti anche «*i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio*»
v) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si espunga, alle lettere *a), b), c), d)* ed *e),* la parola «tutti»; alla lettera *b)* si espunga inoltre il riferimento ai beni del demanio idrico «di interesse regionale o provinciale», specificando che i beni trasferibili sono quelli appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, *«ad esclusione dei beni di ambito sovra regionale*»;
z) con riferimento alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale, si integri la disposizione al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse «*locale*» appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze; si specifichi altresì che sono esclusi dal trasferimento gli aeroporti «*diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione*»;
aa) con riferimento alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5, si sostituisca il riferimento, tra i beni trasferibili, alla categoria delle aree e dei fabbricati di proprietà dello Stato, con il richiamo alla categoria residuale degli «altri beni immobili dello Stato;
bb) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si includano tra i beni in ogni caso esclusi dal trasferimento le reti stradali di interesse statale, i parchi nazionali e le riserve naturali statali specificando altresì che i beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti;
cc) con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni immobili per i quali si richiede l'esclusione, si integri la disposizione prevedendo che l'Agenzia del Demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato; si specifichi, inoltre che anche l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco dei beni di cui richiede l'esclusione;
dd) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si fissi in 45 giorni successivi al

termine (di novanta giorni) entro il quale le amministrazioni trasmettono alla Agenzia del Demanio gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione, il termine entro il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento; si integri inoltre la disposizione stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio debba essere redatto previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni;
ee) con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono, si integri la disposizione stabilendo che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata; si preveda, inoltre, che i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa debbano essere non solo individuati ma anche «attribuiti» con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; si specifichi, infine, che i beni in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, sono tra gli altri anche quelli non oggetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
ff) dopo il comma 4 dell'articolo 5, si inserisca un comma volto a prevedere che »nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale se istituita o della competente Autorità marittima;
gg) ancora con riferimento all'articolo 5, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provveda, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;
hh) con riferimento al comma 5 dell'articolo 5, il quale esclude in ogni caso il trasferimento dei beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, si integri la disposizione nel senso indicato nei rilievi resi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, prevedendo anche l'esclusione dei beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte Costituzionale, nonché di quelli in uso a qualsiasi titolo agli organi di rilevanza costituzionale;
ii) con riferimento all'articolo 6, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, si espungano dal testo le disposizioni di cui al comma 1 che demandano ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994 - in considerazione del fatto che la legge di delega n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio direttivo in materia di riordino della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili; conseguentemente, si sostituiscano i restanti commi dell'articolo prevedendo che al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *c)*, i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Si specifichi, inoltre, che ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti

allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. Sia inoltre stabilito che la Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai predetti fondi. Si disponga, infine, che agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del decreto si applichino, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86;

ll) si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di ulteriore attribuzione di beni a cadenza periodica, prevedendo in particolare che a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo medesimo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Si disponga, inoltre, che gli enti territoriali interessati possano individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Demanio e che tali beni siano trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; si preveda infine che a corredo di tali richieste sia allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale;

mm) si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte degli enti territoriali. In questa prospettiva, sia statuito che gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite possano procedere a consultazioni fra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi, coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; si preveda quindi che le risultanze di tali consultazioni siano trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e che le stesse possano essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente;

nn) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si riformuli il primo periodo prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti Enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 e dei decreti biennali di cui alla condizione *ll)* del presente parere;

oo) con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si integri la disposizione in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera e nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che i decreti del presidente del Consiglio indicati dalla norma debbono essere adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione in oggetto è riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

pp) sempre con riferimento all'articolo 7, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che

alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti; si precisi, inoltre, che tale importo dovrà essere determinato secondo criteri e con modalità da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Al fine di evitare possibili e indesiderabili duplicazioni di spesa sia infine specificato che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. Si aggiungano, infine, al medesimo articolo 7, due ulteriori commi, il primo dei quali disponga che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, sia assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; con il secondo comma sia invece specificato che nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
qq) ancora con riferimento all'articolo 7, si inserisca nel corpo dell'articolo un ulteriore nuovo comma, il quale preveda che le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto legislativo, nonché quelle derivanti da eventuali cessioni di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse; si preveda, inoltre, che dette risorse siano destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento e che la residua quota del venticinque per cento sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, la definizione delle modalità applicative di tale disciplina. Al fine di ottimizzare i proventi derivanti da eventuali processi di dismissione, si preveda, infine, che ciascuna Regione o ente locale possa procedere all'alienazione di immobili previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta;

e le seguenti osservazioni:
1) con riferimento alla lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene medesimo, valuti il Governo, in conformità con i rilievi espressi dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, l'esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all'assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e città metropolitane, ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta «Carta delle autonomie», attualmente all'esame della medesima Commissione affari costituzionali;
2) valuti il Governo le modalità più idonee affinché sia introdotta - nei limiti e nell'ambito dell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione - una disciplina che, in vista del trasferimento del demanio idrico e marittimo alle Regioni, preveda criteri uniformi per l'individuazione, da parte delle Regioni medesime, dei canoni e dei sovracanoni per le concessioni idroelettriche e per le altre concessioni idriche, collegate alla produzione industriale di beni di mercato, nonché per le opere connesse e ausiliarie, determinando a tal fine valori minimi e massimi,

modulabili a livello regionale e stabilisca altresì uniformi procedure estimative per la valutazione degli investimenti effettuati. Tali criteri potrebbero essere definiti tramite apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere della Conferenza unificata;
3) valuti il Governo le modalità più idonee affinché siano accelerate le procedure per assicurare piena attuazione all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 concernente le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
4) valuti il Governo l'opportunità di provvedere ad un riordino organico ed alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, disciplinati da legge statale, per la valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento, ivi compresa la disciplina di strumenti quali la finanza di progetto, attuando anche in questo settore i principi ed i criteri della delega di cui all'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
5) valuti il Governo l'esigenza di definire in relazione alla disciplina delle concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare una legislazione quadro in materia di canoni concessori, affinché sia introdotta - nell'ambito dell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *e)* della Costituzione - una disciplina che preveda criteri per l'individuazione dei canoni fondati su procedure competitive e trasparenti. Valuti, in particolare, il Governo l'opportunità di procedere ad un complessivo riordino della materia finalizzato a:
a) commisurare la proficuità dell'uso di beni pubblici ai vantaggi di qualsiasi natura procurati ai concessionari;
b) stabilire che in osservanza del principio di concorrenza ed ai fini della miglior cura dell'interesse finanziario pubblico, il ricorso al meccanismo della gara costituisca la regola generale ai fini dell'assegnazione delle concessioni;
c) prevedere una partecipazione dei Comuni agli introiti finanziari derivanti dai canoni di concessione;
d) garantire la manutenzione del demanio marittimo da parte delle Regioni per finalità turistiche;
6) valuti il Governo le modalità più idonee al fine di accelerare le procedure per la stipula degli accordi di valorizzazione secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
7) valuti il Governo l'opportunità che il trasferimento del demanio marittimo ed idrico agli enti territoriali sia accompagnato da un contestuale riordino, ai sensi della delega dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, del regime giuridico del demanio pubblico, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento della disciplina introdotta dal decreto legislativo con quella codicistica di cui agli articoli da 822 a 831 del codice civile, ciò al fine di minimizzare possibili contenziosi in sede giurisdizionale che potrebbero insorgere in esito al trasferimento dei beni del demanio marittimo ed idrico;
8) valuti il Governo le modalità più idonee per stabilire un termine certo per il completamento:
a) dell'individuazione dei beni utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale e per il perfezionamento delle procedure concernenti gli immobili della difesa di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche al fine di ricomprendere i beni così resisi disponibili tra quelli oggetto dei decreti biennali di attribuzione successivi alla prima applicazione del decreto legislativo, nella prospettiva di una migliore e più spedita valorizzazione dei beni medesimi e a beneficio degli equilibri di bilancio;
b) delle procedure di trasferimento di beni statali, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto;
9) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina concernente i fondi comuni di investimento immobiliari in modo da circoscrivere, in relazione alle fattispecie contemplate dal presente decreto, la partecipazione ai medesimi fondi ai soli investitori istituzionali.